



# Criteri di personalizzazione del danno non patrimoniale

Danno morale e danno psichico

---

Le c.d. micropermanenti  
e macropermanenti

---

Handicap e danni  
da malformazione del feto  
e da nascita indesiderata

Danni agli occhi, all'apparato  
uditivo, agli arti

---

Ruolo delle allegazioni  
e delle presunzioni

---

Danno da lesione del rapporto  
parentale

---

*di Massimiliano Fabiani*



# Sommario

1. La liquidazione del danno non patrimoniale: San Martino, Pavese e (forse) Baudelaire	pag. 5	1.9. L'handicap e i danni conseguenti a malformazioni del feto e a nascita indesiderata	pag. 62
1.1. Il danno all'integrità psicofisica	pag. 11	1.10. I danni agli arti	pag. 74
1.2. Il danno morale	pag. 17	1.11. I danni subiti dagli esposti all'amianto	pag. 78
1.3. Il danno da lesione del rapporto parentale	pag. 22	2. La consulenza medico legale	pag. 84
1.4. Le c.d. micropermanenti	pag. 37	3. Il ruolo delle presunzioni	pag. 88
1.5. Le macropermanenti	pag. 41	4. L'importanza delle allegazioni	pag. 96
1.6. Il danno psichico	pag. 49	5. Considerazioni finali	pag. 100
1.7. I danni agli occhi	pag. 58		
1.8. I danni all'apparato uditivo	pag. 61		

## L'AUTORE

**Fabiani Massimiliano** Avvocato in Bologna, Studio Mazzucato Matassa & Tonioni. Si occupa di contenzioso giudiziale nell'ambito della responsabilità civile, diritto di famiglia e processo di esecuzione. Collabora con la Fondazione Forense Bolognese.



### 1.5. Le macropermanenti

Il paragrafo sulle macropermanenti non può che prendere le mosse dalla recentissima pronuncia n. 12408/2011, di cui abbiamo fatto menzione nell'introduzione al presente libello a proposito della "scoperta" funzione nomofilattica della Suprema Corte con l'intento di "sopperire all'inerzia legislativa".

Anche in questo caso desideriamo partire dall'analisi del fatto da cui trae origine la sentenza che andiamo a commentare.

Tizio, a seguito di incidente stradale, in qualità di conducente di una autovettura che si scontrava con un furgone, riportava gravissime lesioni fisiche che ne provocarono l'invalidità permanente totale (grave tetraparesi spastica, turbe mnesiche, disordini del linguaggio, importanti turbe di tipo vegetale indotte da un grosso infarto cerebrale che occupa quasi tutto l'emisfero di destra). Definito con sentenza di patteggiamento il procedimento penale instaurato a carico del conducente del furgone *ex art.* 590 del Codice penale, Tizio ha successivamente adito il giudizio civile con notifica dell'atto di citazione per il risarcimento

dei danni subiti, chiedendo alla di lui compagnia di assicurazione la condanna al pagamento di ulteriori € 159.964,26 (all'epoca dei fatti € 308.310.000) rispetto al massimale di 1 miliardo di lire versato e nei confronti del conducente del furgone il ristoro del danno residuo, quantificato in € 698.922,36 (€ 1.347.075.000). Il Giudice di primo grado ha respinto la domanda di Tizio sul rilievo che, dovendosi presumere il paritetico apporto causale colposo dei due conducenti in difetto dell'accertamento in concreto delle rispettive condotte, la somma già riscossa dall'attore dovesse considerarsi ampiamente soddisfacente, pur computando svalutazione ed interessi per il tempo intercorso tra sinistro e pagamento. A seguito della impugnata sentenza, la Corte di appello ha determinato nel 75% la percentuale di responsabilità dell'appellato ma, riconosciuto nel minore importo di € 496.014,97 (€ 955.999.420) la somma in tale frazione dovuta all'appellante a titolo di risarcimento del danno "biologico, morale e patrimoniale", ha a sua volta ritenuto che quanto già ricevuto avesse estinto il suo credito complessivo. Tizio ha proposto ricorso in Cassazione con due motivi: la Suprema Corte ha integralmente accolto il primo inerente l'apporto causale nel sinistro e, per quanto di ragione, il secondo che è quello che, in questa sede interessa, in quanto attinente il profilo della liquidazione del danno con riferimento agli artt. 1223, 1225, 1227 e 2056 del cod. civ. Il ricorrente ha impugnato la decisione della Corte di Appello in tema di liquidazione del danno, lamentando tre profili. Per ciò che attiene al danno non patrimoniale, esaminiamo solo i primi due:

a) che la corte d'appello, "in accoglimento dell'appello incidentale del convenuto, si sarebbe discostata dai parametri di liquidazione del danno generalmente adottati (ossia le c.d. tabelle di Milano) in favore del criterio di calcolo del punto unico nazionale";

b) nulla ha riconosciuto per danno "esistenziale". La doglianza (*sub* 3b) relativa al mancato riconoscimento del danno ed. "esistenziale" quale autonoma voce di danno è infondata alla luce di quanto chiarito da Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2003, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975, cui s'è uniformata la giurisprudenza successiva. La Corte ha invece ritenuto fondata quella relativa alla liquidazione del lucro cessante da mancato reddito da lavoro, determinato in € 338.400,00 al lordo della quota del 25% da detrarre, "sulla base del reddito percepito dal danneggiato nel '91, senza tenere conto di eventuali successivi incrementi incerti nell'*an* e nel *quantum*", in quanto la motivazione adottata dal Giudice di secondo grado è effettivamente insufficiente-

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

##### ART. 2057 C.C.

##### DANNI PERMANENTI.

Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia. In tal caso il giudice dispone le opportune cautele.

##### ART. 1225 C.C.

##### PREVEDIBILITÀ DEL DANNO.

Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione.

##### ART. 1227 C.C.

##### CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE.

1. Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

2. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.



te ad escludere, sulla base delle nozioni di comune esperienza delle quali il giudice deve tener conto in quanto integranti una regola, di giudizio (Cass. civ., 28 ottobre 2010, n. 22022), che fosse possibile il ricorso alla presunzione in ordine all'incremento nel futuro dei guadagni di un agente di commercio di 24 anni. La Corte passa all'esame del profilo *sub a*) e statuisce la parte di maggiore rilevanza per le pronunce a venire in tema all'uniformità del risarcimento del danno. La Corte d'Appello aveva affermato che "le c.d. tabelle milanesi non costituiscono criterio codificato per la liquidazione del danno biologico pur venendo applicate in diversi tribunali (oltretutto, come sappiamo, il Giudice può discostarsi dal metodo tabellare, fornendone adeguata motivazione). In particolare la Corte d'appello non le utilizza, facendosi carico delle differenze oggettive riscontrabili tra le condizioni di vita a Milano e quelle locali, con la conseguenza di reputare maggiormente equo il criterio del calcolo di punto unico nazionale, elaborato attraverso la comparazione delle liquidazioni espresse da numerosi tribunali, equamente distribuiti tra nord, centro, sud e isole". Applicando il suddetto metodo, il Giudice del grado ha provveduto a liquidare il danno biologico, in relazione all'epoca del fatto, nella sua interezza, in € 313.382,03 (£ 604.000.000) [a fronte della somma di € 484.016,99 (£ 932.875.000) che sarebbe risultata dall'applicazione delle tabelle milanesi], riconoscendo al danneggiato € 453.000,000 (pari al 75%) e liquidando il danno morale spettantegli in 1/3 del predetto importo, dunque in € 78.345,00 (£ 151.000.000). Partendo da detta premessa, la Corte di Cassazione osserva che la giurisprudenza di merito mostra marcate disparità non solo nei valori liquidati a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psicofisica (e, a favore dei congiunti, da morte), ma anche nel metodo utilizzato per la liquidazione: infatti taluni distretti di Corte di appello si avvalgono del criterio equitativo puro mentre altri liquidano il danno in esame col sistema "a punto", prevalentemente ricavato dalla media delle precedenti decisioni pronunciate in materia.

Nonostante i *diktat* delle Sezioni Unite, alcuni tribunali liquidano unitariamente il danno non patrimoniale (come effettivamente dovrebbe avvenire) mentre altri distinguono più voci; taluni pongono un tetto massimo ed uno minimo alla personalizzazione del risarcimento (evidentemente in ossequio a quanto previsto dagli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209/05), altri non lo fanno. Ma le differenze operano anche sul piano dei valori tabellari di punto, in considerazione del fatto che le molte delle notevoli differenze in tema di *quantum* rilevate, di fatto danno luogo ad

una "giurisprudenza per zone", difficilmente compatibile con l'idea stessa dell'equità.

### ESEMPIO

Ad un giovane macroleso invalido all'80% viene riconosciuto, in base alle diverse tabelle in uso indipendentemente dalla personalizzazione, un risarcimento che oscilla tra i 430.000 ed i 700.000 euro; per la morte di un figlio la forbice subisce variazioni da 30.000 a 300.000 euro; alcuni tribunali attribuiscono maggior peso alla morte di un figlio rispetto a quella della moglie e che altri facciano il contrario.

La Cassazione si sente di prendere posizione proprio perché queste sperequazioni incidono sui fondamentali diritti della persona, vengono minati elementari principi di eguaglianza (si pensi all'art. 3 della Carta Costituzionale), con la conseguenza che la fiducia dei cittadini nell'amministrazione della giustizia viene inevitabilmente a scemare, ledendo la certezza del diritto: non vanno a buon fine le conciliazioni e le composizioni transattive in sede stragiudiziale per violazione della aspettativa da parte dei danneggiati, alimentando di contro le liti, non di rado fomentando domande pretestuose (anche in seguito a scelte mirate: cosiddetto *forum shopping*) o resistenze strumentali. È noto che gli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private (di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) dettano criteri per la liquidazione del danno biologico per lesioni da sinistri stradali, rispettivamente, di non lieve e di lieve entità, queste ultime concernenti i postumi pari o inferiori al 9% della complessiva validità dell'individuo; e che, mentre l'art. 139 ha ricevuto attuazione ed è stato, talora, analogicamente applicato alle lesioni derivate anche da cause diverse dalla circolazione stradale, non è stata per contro mai emanata la pur prevista "specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica", che avrebbe dovuto indicare (ex art. 138, primo comma, d.lgs. cit.) sia le "menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti" che il "valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità, comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso" – della perdurante mancanza di riferimenti normativi per le invalidità dal 10 al 100% e considerato che il legislatore ha comunque già espresso, quanto meno per le lesioni da sinistri stradali, la chiara opzione per una tabella unica da applicare su tutto il territorio nazionale, la Corte di Cassazione ritiene (ecco la fun-





zione nomofilattica) che sia suo specifico compito, al fine di garantire l'uniforme interpretazione diritto (che contempla anche l'art. 1226 c.c., relativo alla valutazione equitativa del danno), fornire ai giudici di merito l'indicazione di un unico valore medio di riferimento da porre a base del risarcimento del danno alla persona, quale che sia la latitudine in cui si radica la controversia. La Suprema Corte pone poi l'accento sull'importanza del concetto di equità, che non significa certo arbitrio, perché quest'ultimo, non scaturendo da un processo logico deduttivo, non potrebbe mai essere sorretto da adeguata motivazione. Preliminarmente la Suprema Corte definisce la nozione di "equità" recepita dall'ordinamento nell'art. 1226 c.c..

Riportiamo ancora una volta per esteso il ragionamento della Suprema Corte. « Il concetto di equità ricorre in numerose norme del codice civile: oltre al già ricordato art. 1226 – che, come l'art. 2056, consente la liquidazione equitativa del danno quando non sia possibile provarne il preciso ammontare – l'art. 1374 include l'equità tra le fonti di integrazione del contratto, l'art. 1450 consente la riduzione ad equità del contratto per evitarne la rescissione, l'ultimo comma dell'art. 1467 permette la riduzione ad equità del contratto risolubile per eccessiva onerosità sopravvenuta, gli artt. 1733, 1748 e 1755 c.c. consentono di fissare secondo equità la misura della provvigione dovuta al commissionario all'agente ed al mediatore, gli artt. 2045 e 2047 attribuiscono alla vittima di illeciti causati in stato di necessità o dall'incapace il diritto ad un'equa indennità, gli artt. 2263 e 2500 *quater* fissano secondo equità la ripartizione dei guadagni e delle perdite nei confronti del socio d'opera nella società semplice e la quota spettante al socio d'opera nel caso di fusione societaria. Il principio di equità è altresì richiamato da numerose, ulteriori disposizioni: così, l'art. 2, secondo comma, lettera e), del menzionato Codice del Consumo (d.lgs. n. 206/05) riconosce il diritto "all'equità nei rapporti contrattuali" come diritto fondamentale del consumatore; l'art. 7, comma 1, d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (sul ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali) commina la sanzione della nullità all'accordo sulla data del pagamento o sulle conseguenze del ritardato pagamento che risulti "gravemente iniquo" in danno del creditore; l'art. 493 cod. nav. prevede l'erogazione di un indennizzo equitativo a chi abbia effettuato il salvataggio di persona in mare. Dalle previsioni che precedono scaturisce un concetto di equità che racchiude in sé due caratteristiche:

- la prima è l'essere essa uno strumento di adattamento della legge al caso concreto». La norma giuridica

infatti, in quanto astratta, non può mai prevedere tutte le ipotesi concretamente verificabili: il che si designa con la tradizionale affermazione secondo la quale l'equità sarebbe la regola del caso concreto, individuata non attraverso un'interpretazione o estrapolazione del testo della legge, ma dello spirito di quest'ultima, inteso quale regola di adeguatezza della fattispecie astratta al caso *sub iudice*. Ma l'adattamento dell'ordinamento al caso concreto, attraverso la creazione di una regola *ad hoc* in difetto della quale pretese meritevoli di tutela resterebbero insoddisfatte (come avviene per gli artt. 1226, 1374 e 2056 del Codice civile) non esaurisce il senso ed il contenuto della nozione di equità.

- l'equità ha che la funzione di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale, o viceversa; sotto questo profilo l'equità vale ad eliminare le disparità di trattamento e le ingiustizie. Alla nozione di equità è quindi consustanziale non solo l'idea di adeguatezza, ma anche quella di proporzione. Lo attestano inequivocabilmente, tra gli altri, gli artt. 1450, 1467, 1733, 1748, 1755, 2045, 2047, 2263 e 2500 *quater* del Codice civile che consentono tutti di ristabilire un equilibrio turbato, quindi una "proporzione" tra pretese contrapposte. Così intesa, l'equità costituisce strumento di eguaglianza, attuativo del precetto di cui all'art. 3 Cost., perché consente di trattare i casi dissimili in modo dissimile, ed i casi analoghi in modo analogo, in quanto tutti ricadenti sotto la disciplina della medesima norma o dello stesso principio.

**Equità, in definitiva, non vuol dirà soltanto "regola del caso concreto", ma anche "parità di trattamento".**

Se, dunque, in casi uguali non è realizzata la parità di trattamento, neppure può dirsi correttamente attuata l'equità, essendo la disuguaglianza chiaro sintomo della inappropriatezza della regola applicata. Ciò è tanto più vero quando, come nel caso del danno non patrimoniale, ontologicamente difetti, per la diversità tra l'interesse leso (ad esempio, la salute o l'integrità morale) e lo strumento compensativo (il denaro), la possibilità di una sicura commisurazione della liquidazione al pregiudizio reddituale subito dal danneggiato; e tuttavia i diritti lesi si presentino uguali per tutti, sicché solo un'uniformità pecuniaria di base può valere ad assicurare una tendenziale uguaglianza di trattamento, ad un tempo sintomo e garanzia dell'adeguatezza della regola



equitativa applicata nel singolo caso, salva la flessibilità imposta dalla considerazione del particolare.

La regola della proporzione, intesa quale parità di trattamento, è già stata affermata in numerose occasioni sia dalla Corte costituzionale che dalla Corte di cassazione, con riferimento alla liquidazione del danno biologico. Non dimentichiamo che la giurisprudenza della metà degli anni 70, in particolare quella genovese, con due sentenze (Tribunale di Genova, 25 maggio 1974, in *Giur. It.*, 1975, I, 2, 54, con commento di Mario Bessone e Enzo Roppo dal titolo "La lesione della integrità fisica e "diritto alla salute". Una giurisprudenza innovativa in tema di valutazione del danno alla persona" e Corte di Appello Genova, 17 luglio 1975, in *Resp. Civ. e Prev.*, 1975, 416 con commento di Mario Pogliani dal titolo "La regola del calzolaio per la corretta valutazione del danno alla persona") aveva rispettivamente affermato che il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale consistente nel "danno biologico", e cioè nella lesione dell'integrità fisica in sé e per sé considerata" deve variare solo con il variare dell'età del danneggiato, restando invece affatto indipendente dal livello dei redditi di questo e che "il danno aquiliano alla persona ha carattere patrimoniale e soltanto nell'ipotesi in cui il fatto lesivo costituisca reato è configurabile anche il danno non patrimoniale, non sussistendo una terza categoria di danno, denominato extrapatrimoniale, al quale possa assegnarsi funzione riparatrice". E ancora alla fine degli anni 70, la Cassazione civile, III Sez., 5 febbraio 1979, n 779, in *Resp. Civ. Prev.* 1979, 736, affermava che "il nostro ordinamento non prevede la figura del danno biologico, oltre a quelle del danno patrimoniale e non patrimoniale. È con la motivazione della sentenza 14 luglio 1986, n. 184 (con nota del Prof. Giulio Ponzanelli in *Foro It.* 1986, I, 2053), che la Consulta chiarì che nella liquidazione del danno alla salute il giudice deve combinare due elementi: da un lato una "uniformità pecuniaria di base", la quale assicuri che lo stesso tipo di lesione non sia valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto; dell'altro elasticità e flessibilità, per adeguare la liquidazione all'effettiva incidenza della menomazione sulle attività della vita quotidiana. Il criterio della compresenza di uniformità e flessibilità è stato condiviso da questa Corte, la quale ha ripetutamente affermato che nella liquidazione del danno biologico il giudice del merito deve innanzitutto individuare un parametro uniforme per tutti, e poi adattare quantitativamente o qualitativamente tale parametro alle circostanze del caso concreto". La Corte, dopo questa lunga la esaustiva digressione, sancisce alcune

precisazioni, al fine di anticipare il "fianco" a possibili obiezioni sul fatto che la tanto auspicata uniformità di giudizio non consentirebbe una giusta personalizzazione del danno *case by case*.

Si verificherebbero in conclusione due soluzioni estreme, che la Corte vuole evitare:

- che i criteri di liquidazione siano rigidamente fissati in astratto e sia sottratta al giudice qualsiasi seria possibilità di adattare i criteri legali alle circostanze del caso concreto (in questo modo l'ordinamento garantirebbe sì la massima uguaglianza, oltre che la prevedibilità delle decisioni, ma impedirebbe nello stesso tempo un'adeguata personalizzazione del risarcimento);
- che il giudizio di equità sia completamente affidato alla intuizione soggettiva del giudice, al di fuori di qualsiasi criterio generale valido per tutti i danneggiati a parità di lesioni (sarebbe, infatti, bensì teoricamente assicurata un'adeguata personalizzazione del risarcimento, ma verrebbe meno la parità di trattamento e, con essa, la prevedibilità dell'esito del giudizio, costituente uno dei più efficaci disincentivi alle liti giudiziarie).

**Il conseguimento di una ragionevole equità nella liquidazione del danno deve perciò ubbidire a due principi che, essendo tendenzialmente contrapposti (la fissazione di criteri generali e la loro adattabilità al caso concreto), non possono essere applicati in modo "puro".** Il temperamento delle due esigenze di cui si è detto richiede sistemi di liquidazione che associno all'uniformità pecuniaria di base del risarcimento ampi poteri equitativi del giudice, eventualmente entro limiti minimi e massimi, necessari al fine di adattare la misura del risarcimento alle circostanze del caso concreto. Non sarebbe infatti possibile ritenere rispettata la regola di uguaglianza per il solo fatto che i criteri standard per la liquidazione del danno non patrimoniale risultino uniformi per le controversie decise dal medesimo ufficio giudiziario o dal medesimo giudice. Senza dimenticare che costituirebbe una "*contradictio in adiecto*" l'affermare che l'equità in linea di principio esige (anche) parità di trattamento e l'accettare poi che tale parità possa appagarsi di un'uniformità solo locale. La circostanza che lesioni della stessa entità, patite da persone della stessa età e con conseguenze identiche, siano liquidate – come sopra s'è rilevato – in modo fortemente difforme non può ritenersi una mera circostanza di fatto, come tale indeducibile al cospetto della Corte di cassazione e da questa incensurabile; deve, al contrario, apprezzarsi come violazione della regola di equità, per come sopra



ricostruita, in quanto tale soggetta al giudizio di legittimità: come l'“equità-adequatezza” costituisce esclusivo appannaggio del giudice di merito quale organo giudicante chiamato ad apprezzare tutte le peculiarità del caso concreto, sicché quell'apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato, così spetta alla Corte di cassazione stabilire quali siano i criteri generali cui i giudici di merito devono attenersi nel loro delicato ufficio per far sì, da un lato, che l'equità non rischi di trasmodare in involontario arbitrio e, dall'altro, che cessi finalmente l'insopportabile disparità di trattamento tra cittadino e cittadino. Ne discendono tre principi:

- intesa l'equità anche come parità di trattamento, non può essere sottratta al sindacato in sede di legittimità la corretta applicazione da parte del giudice del merito delle regole di equità di cui agli artt. 1226 e 2056 del Codice civile, come sopra ricostruite;
  - il rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzione di cui si è detto presuppone l'adozione di un parametro di liquidazione uniforme, che possa essere modulato a seconda delle circostanze del caso concreto;
  - poiché, ai sensi dell'art. 65 dell'Ordinamento giudiziario approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, è compito della corte di cassazione assicurare l'esatta osservanza, “l'uniforme interpretazione della legge” e “l'unità del diritto oggettivo nazionale”, non esula dai suoi poteri-doveri quello di dettare i criteri necessari affinché sia garantita l'interpretazione uniforme delle menzionate disposizioni normative, riguardate come affermative anche del principio della parità di trattamento.
- La correttezza della conclusione in ordine al potere della Corte di dettare valori medi di riferimento per la stima del danno alla persona a seguito dell'operata interpretazione dell'art. 1226 c.c. è avallata:
- dall'art. 3 Cost. che, imponendo la parità di trattamento tra i cittadini, non consente interpretazioni della legge che quella parità violino proprio in materia di diritti fondamentali;
  - dall'art. 32 Cost. che, proclamando solennemente la inviolabilità del diritto alla salute, non sarebbe coerentemente applicato se il ristoro del danno derivato dalla sua lesione ubbidisse a diversi criteri in relazione alla localizzazione del giudice competente;
  - dal novellato art. 111, comma 2, Cost., volta che la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, garantita dall'esistenza di un minimo comune denominatore dell'equità risarcitoria, è il principale strumento in grado di deflazionare il contenzioso, smorzando da

un lato appetiti indebiti, dall'altro resistenze ingiustificate.

Questa Corte del resto, nella parte in cui ha ammesso, sia pure sotto il profilo del vizio di motivazione, che la liquidazione equitativa compiuta dal giudice di merito possa essere sindacata se incongrua e quindi “sproporzionata” rispetto al caso concreto, ha in qualche modo già riconosciuto quanto si è venuti fin qui dicendo; che, cioè, **l'equità è anche “proporzione” e che non possono essere accettate liquidazioni equitative che si discostino da un minimo comune denominatore dell'equità risarcitoria** (cfr., tra le tante, Cass. civ., 12 dicembre 2009, n. 21191, 28 novembre 2008, n. 28407; 29 settembre 2005, n. 19171; 3 agosto 2005, n. 16225; 23 febbraio 2005, n. 3766; 21 maggio 1996, n. 4671).

### IL QUESITO

*La Corte, dopo aver compiuto un deciso passo verso “l'unificazione tabellare” nel caso delle macropermanenti, si chiede: per i danni alla salute che abbiano causato soltanto postumi temporanei, ovvero postumi permanenti pari o inferiori al 9% della complessiva validità dell'individuo, si deve operare l'applicazione analogica dell'art. 139 del codice delle assicurazioni, dettato per il ristoro dei danni alla persona causati da sinistri stradali?*

La risposta al quesito passa attraverso tre possibili vie:

- 1) *in primis* la cosiddetta “**via analogica**”, secondo cui tra lesioni derivanti dalla circolazione stradale e lesioni derivanti da altre cause non v'è altra differenza che il mezzo col quale le lesioni sono state inferte; e proclama tale differenza giuridicamente irrilevante, salva la valutazione di conformità della disposizione citata alla Costituzione nella parte in cui pone un tetto alla personalizzazione del danno e rende potenzialmente inadeguata la somma complessivamente riconoscibile a titolo di risarcimento (la Corte Costituzionale, investita dal giudice di pace di Torino della relativa questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 76 Cost., l'ha dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza 23 aprile 2011, n. 157 per ravvisate carenze di prospettazione da parte del giudice di pace *a quo*).
- 2) La seconda, cosiddetta “**restrittiva**”, ritiene non possibile l'applicazione analogica ad altre ipotesi della responsabilità civile delle norme dettate in tema di R.C.A., partendo da una analisi di ordine logico sistematico: è sufficiente verificare la collocazione dalla disposizione nel “Codice delle assicu-



razioni private" e, in particolare, nel "Titolo X: Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti", e sulla *ratio legis*, volta a dare una risposta settoriale al problema della liquidazione del danno biologico al fine del contenimento dei premi assicurativi, specie se si considera che, nel campo della R.C.A., i costi complessivamente affrontati dalle società di assicurazione per l'indennizzo delle cosiddette micropermanenti sono di gran lunga superiori a quelli sopportati per i risarcimenti da lesioni comportanti postumi più gravi.

- 3) La terza si fonda sul **riferimento del codice delle assicurazioni al solo danno "biologico"**, sicché resterebbero comunque estranei all'ambito applicativo della disposizione in commento i pregiudizi di carattere non patrimoniale consistenti nelle sofferenze fisiche o psichiche patite dalla vittima (il "vecchio" danno morale), che sarebbero indennizzabili anche in ambito di R.C.A., mediante il riconoscimento di una somma ulteriore a titolo di personalizzazione del risarcimento.

La Corte ritiene corretta la soluzione restrittiva (*sub. 2*), negando la possibilità di applicazione analogica (sul punto – e non siamo i soli – abbiamo già espresso le nostre perplessità): per i postumi di lieve entità non connessi alla circolazione varranno dunque i criteri di cui al paragrafo successivo, indipendentemente dalla gravità dei postumi (inferiori o superiori al 9%), e non quelli posti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni. Quanto ai postumi di lieve entità derivati invece da lesioni verificatesi per sinistri stradali, il citato art. 139 va applicato in linea coi principi enunciati dalle Sezioni unite del 2008, le quali (al paragrafo 4.9 delle sentenze più volte citate) hanno affermato che costituisce componente del danno biologico "ogni sofferenza fisica o psichica per sua natura intrinseca"; che determina dunque duplicazione del risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale inteso come turbamento dell'animo e dolore intimo; che il giudice che si avvalga delle note tabelle dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione del risarcimento al fine di indennizzare le sofferenze fisiche o psichiche patite dal soggetto leso. Ora, l'art. 139, secondo comma del Codice delle Assicurazioni, stabilendo che "per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medicolegale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato...", ha avuto riguardo ad una concezione del danno biologico anteriore alle citate sentenze del 2008 nel

quale il limite della personalizzazione – costituente la modalità attraverso la quale, secondo le Sezioni unite, è possibile riconoscere le varie "voci del danno biologico nel suo aspetto dinamico" – è fissato dalla legge: e lo è in misura non superiore ad un quinto". Quante volte, dunque, la lesione derivi dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, il danno non patrimoniale da micro permanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal Ministro delle attività produttiva (*ex art. 139, comma 5*), salvo l'aumento da parte del giudice, "in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato" (*art. 139, comma 3*). Solo entro tali limiti il Collegio ritiene di poter condividere il principio enunciato da Cass. civ., 17 settembre 2010, n. 19816, che ha accolto il ricorso in un caso nel quale il risarcimento del danno "morale" era stato negato sul presupposto che la tabella normativa non ne prevede la liquidazione. In un sistema caratterizzato da divergenti applicazioni del concetto di equità, la Corte di cassazione è dunque chiamata ad effettuare un'opzione tra i tanti criteri concretamente adottati dalla giurisprudenza. Criteri che si pongono tutti su un piano di pari dignità concettuale e che costituiscono il frutto degli spontanei, lodevoli e spesso assai faticosi sforzi dei giudici di merito volti al perseguimento, in ambito necessariamente locale, degli stessi scopi che si intende ora realizzare sul piano nazionale. Il **criterio della media aritmetica**, al quale vien fatto immediatamente di pensare e che in teoria consentirebbe di indicare come equo un valore rispetto al quale le liquidazioni prevalenti presentano il minore scostamento in termini assoluti, trova molteplici e determinanti controindicazioni.

● La prima è che la media sarebbe arbitrariamente effettuata tra valori con pesi ponderali assai diversi. Ignoto sostanzialmente essendo il numero delle precedenti decisioni alla quali ciascun ufficio giudiziario ha fatto riferimento per elaborare le proprie tabelle, sta il fatto che ogni ufficio ha un suo proprio organico di magistrati, che il numero dei casi decisi è profondamente diverso tra i vari tribunali, che gli ambiti territoriali dei vari circondari e distretti presentano marcatissime differenze, così come il numero degli abitanti e quello degli avvocati in ognuno di essi operanti. Sarebbe, così, privo di qualsiasi senso logico fare una media, considerando paritetica l'incidenza dei valori indicati in ciascuna tabel-





la, fra quelle elaborate da tribunali cui siano addetti poche decine di giudici e quelle adottate presso uffici giudiziari dove operino diverse centinaia di magistrati. Difettano, del pari, indici di sicura attendibilità al fine dell'attribuzione di pesi ponderali diversificati.

- La seconda controindicazione è insita nel rilievo che una media è possibile solo tra valori aritmetici e non anche tra criteri di liquidazione, spesso non omogenei.
- La terza controindicazione è costituita dalla inopportunità che la Corte di legittimità contrapponga una propria scelta a quella già effettuata dai giudici di merito di ben sessanta tribunali, anche di grandi dimensioni (come, ad esempio, Napoli) che, al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali, hanno posto a base del calcolo medio i valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano, dei quali è dunque già nei fatti riconosciuta una sorta di vocazione nazionale. Essi costituiranno d'ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi "equo", e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità.

Consta, d'altronde, che anche delle menzionate diversità l'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano ha tenuto conto allorché, a seguito di un dibattito al quale hanno partecipato giudici ed avvocati (taluni anche fiduciari di importanti compagnie assicurative), il 25 giugno 2009 ha adottato la nuova tabella, significativamente denominata – in ossequio ai principi enunciati dalle sezioni unite del 2008, dunque considerati, in una alle conseguenze macroeconomiche delle decisioni assunte, in termini di costi e benefici sia sociali che assicurativi – non più "Tabella per la liquidazione del danno biologico", bensì "Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica", di recente aggiornata (il 23.3.2011) in riferimento alle variazioni del costo della vita accertate dall'ISTAT nel periodo 1.1.2009 – 1.1.2011.

Sono stati contestualmente approvati i nuovi "Criteri orientativi per liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica e dalla perdita/grave lesione del rapporto parentale", ai quali pure occorrerà fare riferimento, anche per quanto attiene alla personalizzazione del risarcimento. La Suprema Corte chiarisce che l'aver assunto, con operazione

di natura sostanzialmente ricognitiva, la tabella milanese a parametro in linea generale attestante la conformità della valutazione equitativa del danno in parola alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056, primo comma, codice civile non comporterà la ricorribilità in cassazione, per violazione di legge, delle sentenze d'appello che abbiano liquidato il danno in base a diverse tabelle per il solo fatto che non sia stata applicata la tabella di Milano e che la liquidazione sarebbe stata di maggiore entità se fossa stata effettuata sulla base dei valori da quella indicati.

Pertanto, in conclusione la Suprema Corte delinea il principio di diritto, cui la Corte di Appello, in diversa composizione, dovrà poi uniformarsi: "poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, **la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative** (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), **vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto**".

Certamente dopo questa sentenza, diviene superfluo riportare le decisioni in tema di lesioni superiori al 9% espresse dalla Suprema Corte prima del giugno di quest'anno e dalla giurisprudenza di merito. L'integrità del testo riportato della suddetta decisione ci permette di evitare riferimenti dottrinari che, nel volgere di un'estate (si intende quella 2011) sembrano lontani anni luce. La scelta però da parte della Cassazione di adottare le tabelle di Milano non sposta comunque alcunché in merito alla personalizzazione che lo stesso art. 139 consente, in considerazione del caso concreto. Vediamo come alcuni Tribunali hanno deciso. Il Tribunale di Milano, Sez. X, 18 febbraio 2009 n. 2157, con interessante pronuncia emessa a ridosso delle Sezioni Unite, ritiene che proprio in ossequio alla risoluzioni emesse in campo europeo, si debba valutare nello specifico quanto incida nella attività quotidiana del soggetto e nei prossimi congiunti una lesione superiore al 60%. Il Tribunale meneghino rileva che la casistica giurisprudenziale, sia di merito che di legittimità, in materia di danno da lesioni del congiunto fa prevalente riferimento a casi di macrolesioni (intese come quelle menomazioni, indicativamente individuate in menomazioni dell'integrità psicofisica valutate con percentuali uguali o superiori al 60%) che per loro natura



comportano un danno importante per i soggetti che le patiscono, incidendo in maniera rilevante sulla loro qualità di vita intesa nel senso più ampio del termine e cioè sugli atti quotidiani, sull'autonomia individuale, sui rapporti interpersonali, sulla sfera degli affetti e della sessualità. Più volte la Cassazione, ripercorrendo la via indicata a livello europeo dal principio XIII della Risoluzione 7-75 del Consiglio di Europa, ha escluso che le lesioni minime o prive di postumi possano rendere configurabile una sofferenza psicologica dei congiunti o compromettano di fatto lo svolgimento delle relazioni affettive tra queste ultime e la persona offesa, così facendo riferimento esclusivamente a lesioni seriamente invalidanti. Sul punto, peraltro, il tribunale ritiene che la sussistenza di macrolesioni intesa nel senso esposto dalle pronunce della Cassazione non rappresenti l'unico elemento cui ricondurre la risarcibilità del danno da lesione del congiunto e che possa assegnarsi rilievo anche a concrete circostanze che

accompagnano il fatto illecito lesivo e le sue conseguenze e che siano tali da giustificare e rendere apprezzabili le sofferenze morali dei congiunti, dovendosi in tal senso operare una valutazione più specifica delle menomazioni subite dalla vittima del sinistro per poterne dedurre il reale impatto sui suoi congiunti e le alterazioni del quadro relazionale familiare. Si tratta, secondo il tribunale, di valutare nel caso concreto se vi sia una menomazione che, per quanto non comprometta lo svolgimento autonomo di attività vitali e non abbia un impatto travolgente sulle molteplici sfere della esistenza della persona, si caratterizza per sintomi che possono incidere apprezzabilmente, più di quanto incidano menomazioni fisiche della stessa entità, sull'assetto delle relazioni familiari con i conviventi proprio perché alterano, da molteplici punti di vista, la relazione stessa e vanno a compromettere diritti che per la loro natura consentono la risarcibilità in via equitativa del danno non patrimoniale.

## Giurisprudenza Rilevante

**POTERI DEL GIUDICE - MASSIME DI ESPERIENZA - RILEVANZA**  
Cass. civ., Sez. III, 28.10.2010, n. 22022, «Giust. civ. Mass.» 2010, 10, 1377

Il giudice è tenuto ad avvalersi, come regola di giudizio destinata a governare sia la valutazione

delle prove, che l'argomentazione di tipo presuntivo, delle massime d'esperienza (o nozioni di comune esperienza), da intendersi come proposizioni di ordine generale tratte dalla reiterata osservazione dei fenomeni naturali o socioeconomici.

